

Disegno di

**Legge
sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto
(LPPMA)**
del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. del

decreta:

**TITOLO I
Disposizioni generali**

Capitolo primo
Campo di applicazione e principi

Campo di applicazione

Art. 1

¹La presente legge regola l'applicazione delle norme del Codice civile (CC) in relazione ai procedimenti in materia di protezione del minore e dell'adulto.

²Essa disciplina le norme di procedura cantonali complementari a quelle federali previste dagli articoli 443–450g CC. Disciplina pure le norme cantonali di applicazione della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'AIA sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA).

³Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le norme di dettaglio.

Principi di sussidiarietà e proporzionalità

Art. 2

¹Le autorità di protezione dei minori e degli adulti intervengono nella sfera privata e familiare solo in modo sussidiario a norma dell'articolo 389 capoverso 1 CC, ossia se i sostegni e le misure volontarie, precauzionali e applicabili per legge sono o appaiono a priori inesistenti o insufficienti a rimediare ai bisogni di protezione.

²Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

Capitolo secondo

Autorità e competenze decisionali

Autorità di prima istanza

a) Preture di protezione

Art. 3

¹Le Preture di protezione fungono da autorità di protezione dei minori e degli adulti ai sensi dell'articolo 440 CC. Sono autorità interdisciplinari e deliberano nella composizione di tre membri su tutte le questioni che si inseriscono nel settore centrale della protezione del minore e dell'adulto interessati.

²Fanno parte del settore centrale le questioni la cui soluzione:

- a) necessita dell'ampio potere di apprezzamento del collegio interdisciplinare e,
- b) può incidere gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato.

³Restano riservate le attribuzioni a giudice unico definite dalla presente legge.

b) competenza per territorio

Art. 4

¹La competenza territoriale delle Preture di protezione è determinata dall'articolo 315 CC per la protezione del minore e dall'articolo 442 CC per la protezione dell'adulto.

²I conflitti di competenza sono risolti a norma dell'articolo 444 CC. Prima di procedere per le vie giudiziarie deve essere avviato un tentativo di mediazione presso l'autorità di vigilanza competente.

c) competenza per materia

Art. 5

¹Le Preture di protezione giudicano tutti i casi che il libro secondo del Codice civile sottopone alla competenza materiale dell'autorità di protezione e le Preture ordinarie quelli sottoposti alla competenza del giudice di prima istanza.

²I conflitti di competenza sono risolti dalla Terza Camera civile del Tribunale di appello.

d) competenza delle autorità penali minorili

Art. 6

¹Resta riservata la competenza della Magistratura dei minorenni in materia di misure protettive dei minori a norma degli articoli 10 e 12–19 della legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMIn).

²Il coordinamento tra le Preture di protezione e la Magistratura dei minorenni è attuato a norma dell'articolo 20 DPMIn.

Attribuzione a giudice unico delle Preture di protezione

a) per la protezione del minore

Art. 7

¹In materia di protezione del minore, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto, oltre alle altre competenze assegnategli dalla presente legge, può decidere nella composizione di giudice unico:

- a) la modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale se i genitori sono d'accordo (art. 134 cpv. 3 CC);
- b) l'approvazione dell'accordo che disciplina il contributo al mantenimento del figlio se i genitori sono d'accordo (art. 134 cpv. 3 e art. 287 cpv. 1 e 2 CC);
- c) la ricezione del consenso orale del padre e della madre all'adozione (art. 265a cpv. 2 CC);
- d) l'approvazione dell'accordo dei genitori sul mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno unico (art. 288 cpv. 2 cifra 1 CC);
- e) la nomina di un curatore se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio (art. 306 cpv. 2 CC);
- f) la richiesta al pretore che giudica nelle questioni inerenti al diritto di famiglia di disporre la nomina di un curatore di rappresentanza del figlio (art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
- g) la richiesta di consegna di un inventario dei beni del bambino dopo la morte di uno dei genitori (art. 318 cpv. 2 CC) e l'ordine di compilare un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti (art. 318 cpv. 3 CC);
- h) l'autorizzazione al prelievo di denaro dal patrimonio del minore (art. 320 cpv. 2 CC);
- i) la richiesta al terzo di presentare rendiconti e rapporti periodici (art. 322 cpv. 2 CC);
- l) l'ordine delle misure opportune per la protezione della sostanza del figlio (art. 324 cpv. 1 e 2 CC);

m) l'istituzione di una curatela di rappresentanza per il nascituro al fine di salvaguardare i suoi interessi ereditari (art. 544 cpv. 1^{bis} CC) e la richiesta della compilazione di un inventario successorio (art. 553 cpv. 1 cifra 3 CC);

n) l'irricevibilità di segnalazioni e richieste abusive o manifestamente infondate.

²Nella misura in cui non sia necessario agire d'ufficio, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273 CPC. Per i termini di reclamo si applica l'articolo 56 capoverso 1.

b) per la protezione dell'adulto

Art. 8

¹In materia di protezione dell'adulto, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto, oltre alle altre competenze assegnategli dalla presente legge, può decidere nella composizione di giudice unico:

- a) l'attestazione dei poteri del mandatario del mandato precauzionale (art. 363 cpv. 3 CC);
- b) l'interpretazione e il completamento del mandato precauzionale per quanto concerne punti secondari (art. 364 CC) e la verifica delle condizioni di disdetta (art. 367 CC);
- c) l'autorizzazione del coniuge o partner registrato o convivente di fatto a compiere atti giuridici relativi all'amministrazione dei beni non compresa nel diritto di rappresentanza dell'articolo 374 capoverso 2 CC (art. 374 cpv. 3 CC);
- d) la richiesta all'autorità competente di liberare dal segreto professionale i professionisti tenuti a collaborare (art. 448 cpv. 2 CC);
- e) la richiesta della compilazione di un inventario successorio (art. 553 cpv. 1 cifra 3 CC);
- f) l'irricevibilità di segnalazioni e richieste abusive o manifestamente infondate.

²Nella misura in cui non sia necessario agire d'ufficio, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273 CPC. Per i termini di reclamo si applica l'articolo 56 capoverso 1.

Autorità di reclamo

Art. 9

La Camera di protezione del Tribunale di appello è l'autorità di reclamo ai sensi dell'articolo 450 capoverso 1 CC.

Autorità di vigilanza

Art. 10

¹La Camera di protezione è l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 441 capoverso 1 CC.

²Essa assicura, per il tramite di un ispettorato e di direttive, l'applicazione corretta e uniforme del diritto di protezione. Il regolamento definisce i compiti dell'ispettorato e le modalità di segnalazione al Consiglio della magistratura in caso di inadempienze con necessità di intervento disciplinare.

Autorità in materia di rapimenti di minori

Art. 11

La Camera di protezione:

- a) è l'autorità centrale di cui all'articolo 2 capoverso 1 LF-RMA;
- b) è il tribunale competente di cui all'articolo 7 LF-RMA per giudicare, in istanza unica cantonale, le domande in vista del ritorno, comprese le misure di protezione dei minori;
- c) è l'autorità di esecuzione in caso di decisione di ritorno dei minori secondo l'articolo 12 capoverso 1 LF-RMA.

Titolo II

Procedura davanti alle Preture di protezione

Capitolo primo

Norme generali

Sezione 1

Principi procedurali

Massima d'ufficio e principio inquisitorio

Art. 12

La Pretura di protezione avvia d'ufficio la procedura e non è vincolata dalle conclusioni dei partecipanti al procedimento. Essa accerta d'ufficio i fatti.

Principio di applicazione d'ufficio del diritto

Art. 13

¹La Pretura di protezione applica d'ufficio il diritto.

²In presenza di indizi di reato avvisa senza indugio l'autorità penale e si coordina con essa.

Diritto di essere sentito

Art. 14

¹Il diritto di essere sentito è garantito. Può essere eccezionalmente limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso e deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.

²Le modalità di audizione personale degli interessati dalle misure di protezione sono fissate dagli articoli 35 e 38.

Principio di celerità

Art. 15

¹La Pretura di protezione conduce il procedimento celermente.

²Non ci sono ferie giudiziarie.

Principio di discrezione

Art. 16

¹La Pretura di protezione è tenuta alla discrezione salvo che interessi preponderanti si oppongano o siano adempiute le condizioni dell'articolo 451 capoverso 2 CC.

²Le udienze si svolgono a porte chiuse.

Sezione 2

Direzione delle udienze, atti processuali e termini

Direzione delle udienze

Art. 17

¹Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto presiede le udienze e prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare la procedura.

²La conduzione delle udienze può essere delegata a un membro della Pretura di protezione.

³Per la sospensione del procedimento e la disciplina delle udienze, la malafede o la temerarietà processuali si applicano gli articoli 126 e 128 CPC.

⁴Per l'esecuzione coattiva della disciplina delle udienze, segnatamente l'intervento della polizia, si applica l'articolo 63.

⁵Per l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva si applicano gli articoli 141a e 141b CPC. Queste modalità sono escluse per l'audizione del minore e dell'adulto interessati.

Lingua del procedimento

Art. 18

Il procedimento si svolge in lingua italiana.

Atti scritti e avvisi

Art. 19

¹Le istanze e gli atti di causa sono trasmessi alla Pretura di protezione in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati. Alla trasmissione per via elettronica si applica l'articolo 130 capoverso 2 CPC.

²Il regolamento stabilisce le modalità per la trasmissione degli avvisi di cui agli articoli 314c, 314d e 443 CC.

Carenze degli atti

Art. 20

Agli atti di cui all'articolo 19 capoverso 1, viziati da carenze formali o da condotta procedurale querulomane o altrimenti abusiva, si applica l'articolo 132 CPC.

Citazione

Art. 21

¹Per il contenuto, il termine della citazione e il rinvio della comparizione si applicano gli articoli 133–135 CPC.

²L'esecuzione coattiva dell'obbligo di comparizione è attuata a norma dell'articolo 63.

Notificazione

Art. 22

Per le notificazioni giudiziarie e la forma nella quale si procede alle intimazioni si applicano gli articoli 136–141 CPC.

Termini

Art. 23

¹Per i termini, l'inosservanza e la loro restituzione si applicano gli articoli 142–144 CPC.

²Per la restituzione in caso di inosservanza del termine si applicano gli articoli 147–149 CPC.

Verbale

Art. 24

¹Di ogni udienza è tenuto un verbale. Si applica l'articolo 235 CPC.

²Sulle richieste di rettifica del verbale decide chi presiede l'udienza.

Capitolo secondo

Preparazione e avvio della procedura

Litispendenza e comunicazioni

Art. 25

¹L'attivazione della Pretura di protezione avviene d'ufficio, su richiesta degli interessati dalla misura di protezione o su avviso.

²I diritti e gli obblighi d'avviso alla Pretura di protezione sono regolati dagli articoli 314c e 314d CC per i minori e dall'articolo 443 CC per adulti. Il regolamento elenca:

- a) i professionisti e gli operatori in un'attività ufficiale tenuti a tale avviso;
- b) i professionisti vincolati dal segreto professionale che possono avvisare.

³Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto esamina in via preliminare la competenza, la plausibilità delle informazioni e la necessità di avviare il procedimento di protezione. In caso di incompetenza, trasmette d'ufficio gli atti all'autorità competente e ne dà comunicazione agli istanti.

⁴Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto comunica l'avvio del procedimento e la composizione del collegio giudicante alla persona interessata o, se del caso, al suo rappresentante legale. Questa comunicazione può avvenire per scritto o alla prima udienza.

⁵Eventuali cambiamenti della composizione del collegio giudicante devono essere comunicati in applicazione del capoverso 4.

Ricusazione

Art. 26

Per la ricusazione si applicano le norme della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) e gli articoli 47–49 e 51 CPC.

Partecipanti al procedimento

Art. 27

Partecipano al procedimento:

- a) l'interessato, ossia la persona direttamente toccata dal provvedimento ufficiale in quanto bisognosa di aiuto o beneficiaria di protezione; nei procedimenti di protezione dei minori, questo include non soltanto il minore stesso ma anche i suoi genitori;
- b) le persone a lui vicine, su domanda o su coinvolgimento della Pretura di protezione, se quest'ultima ritiene che ciò sia necessario per l'interessato;
- c) altre persone, se la Pretura di protezione ritiene che ciò sia necessario per l'interessato.

Rappresentanza procedurale e professionale

Art. 28

¹Se necessario, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto ordina che il minore o l'adulto interessato dalla misura di protezione sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, a norma degli articoli 314a^{bis} e 449a CC.

²La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il minore capace di discernimento la chiede. In tal caso il minore può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

³La rappresentanza professionale in giudizio è riservata agli avvocati legittimati ai sensi della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA).

Provvedimenti cautelari

Art. 29

¹La Pretura di protezione competente esamina il grado di messa in pericolo e prende, in ogni tempo, d'ufficio o ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, tutti i provvedimenti cautelari necessari ai sensi dell'articolo 445 capoverso 1 CC.

²In caso di particolare urgenza il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto può immediatamente prendere i provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento (art. 445 cpv. 2 prima frase CC). Contestualmente alla decisione, fissa un breve termine per presentare osservazioni e in seguito la Pretura di protezione prende celermente una nuova decisione (art. 445 cpv. 2 seconda frase CC).

³Il regolamento stabilisce le situazioni nelle quali le misure particolarmente urgenti possono essere temporaneamente adottate da un servizio quando la Pretura di protezione

competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili. La Pretura di protezione competente deve in seguito, senza indugio, pronunciarsi formalmente sulla misura.

Conciliazione e mediazione

Art. 30

¹La Pretura di protezione, laddove possibile e nell'interesse della persona da proteggere, favorisce la conciliazione e la mediazione, che possono essere avviate in ogni tempo della procedura, ma prioritariamente nella fase di preparazione e di avvio della procedura.

²Per le procedure che riguardano il minore, oltre alla mediazione decisa interdisciplinariamente, quale misura opportuna in applicazione dell'articolo 307 capoverso 3 CC, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione a norma dell'articolo 314 capoverso 2 CC.

³Sono applicabili gli articoli 213–218 CPC nonché la relativa legge di applicazione cantonale e il suo regolamento.

Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

Art. 31

¹Per la concessione dell'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio si applicano gli articoli 117–123 CPC e la legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG).

²La richiesta deve essere inoltrata senza indugio dall'interessato alla Pretura di protezione competente.

Capitolo terzo

Accertamento dei fatti

Sezione 1

Disposizioni generali

Principio

Art. 32

¹La Pretura di protezione dirige l'istruttoria e le inchieste necessarie per l'accertamento dei fatti. Può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie e ordinare complementi di inchiesta.

²In particolare, essa:

- a) raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie;
- b) può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei;
- c) se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia;
- d) si accerta se vi siano persone vicine all'interessato e per quanto possibile le coinvolge nell'accertamento dei fatti.

Attribuzione dell'istruttoria

Art. 33

¹La Pretura di protezione attribuisce l'istruttoria tenendo conto, nella misura del possibile, delle specifiche competenze dei singoli membri e servizi in relazione alle necessità di accertamento.

²Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto o il membro specialista designato istruiscono il caso, avvalendosi del supporto dei servizi interni.

Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

Art. 34

¹I partecipanti al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti e segnatamente a:

- a) comunicare le informazioni necessarie in loro possesso;
- b) consegnare i documenti richiesti;
- c) tollerare delle ispezioni oculari.

²La Pretura di protezione competente prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia degli interessi degni di protezione; se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'esecuzione coattiva è attuata a norma dell'articolo 63.

³Per l'obbligo di collaborare delle persone vincolate dal segreto professionale si applicano gli articoli 314e e 448 CC.

⁴Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano alla Pretura di protezione gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

⁵La presente legge e il regolamento definiscono le modalità dell'acconcia cooperazione e del passaggio di informazioni fra la Pretura di protezione e le altre autorità e uffici che operano nell'aiuto all'infanzia e alla gioventù a norma dell'articolo 317 CC.

Sezione 2

Accertamento dei fatti per la protezione del minore

Audizione del minore

Art. 35

Nei procedimenti che riguardano il minore, la Pretura di protezione:

- a) sente personalmente e in maniera adeguata il minore interessato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano, conformemente all'articolo 314a CC; può affidare l'ascolto a un solo membro o a un terzo qualificato incaricato a tale scopo;
- b) verbalizza il contenuto dell'audizione solo nelle risultanze essenziali per la decisione e informa i genitori su tali risultanze.

Rapporti sulla situazione del minore

Art. 36

¹La Pretura di protezione esamina la situazione del minore per accertare se sussista una minaccia per il suo bene e la capacità di affrontarla dei genitori, degli affilianti o dei terzi presso i quali egli si trova. A tale scopo, può redigere rapporti con gli esiti degli accertamenti o farli allestire da persone o servizi esterni.

²Il regolamento definisce le modalità di allestimento dei rapporti.

Perizie

Art. 37

¹Al fine di chiarire questioni di fatto relative al minore o ai suoi genitori, agli affilianti o ai terzi presso cui egli si trova, che richiedono il parere di uno specialista, la Pretura di protezione, in assenza di competenze specialistiche tra i suoi membri, può ordinare perizie da parte di uno o più esperti esterni.

²Se la Pretura di protezione fa capo a conoscenze specialistiche interne, le dichiarazioni del membro specialista devono essere protocollate e comunicate alle parti.

³Il regolamento definisce le modalità di nomina dei periti esterni e di allestimento delle perizie.

⁴Per quanto non regolato nella presente legge si applicano gli articoli 183–188 CPC.

Sezione 3

Accertamento dei fatti per la protezione dell'adulto

Audizione dell'adulto

Art. 38

¹Nei procedimenti che riguardano l'adulto, la Pretura di protezione sente personalmente l'interessato dalla misura, sempre che ciò non appaia sproporzionato, conformemente all'articolo 447 capoverso 1 CC; può affidare l'ascolto a un solo membro o a un terzo qualificato incaricato a tale scopo.

²Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza la Pretura di protezione sente collegialmente l'interessato.

³Le modalità di audizione in caso di impossibilità di spostamento dell'adulto interessato sono definite dal regolamento.

Rapporti sulla situazione dell'adulto

Art. 39

¹La Pretura di protezione esamina la situazione dell'adulto per accertare se esista un bisogno di aiuto e protezione (art. 390 cpv. 1 CC) e la sussidenza di una turba psichica o di una disabilità mentale o di un grave stato di abbandono (art. 426 cpv. 1 CC). A tale scopo, può redigere rapporti con gli esiti degli accertamenti o farli allestire da persone o servizi esterni.

²Il regolamento definisce le modalità di allestimento dei rapporti.

Perizie

Art. 40

¹Al fine di chiarire questioni di fatto relative all'adulto che richiedono il parere di uno specialista, la Pretura di protezione, in assenza di competenze specialistiche tra i suoi membri, può ordinare perizie da parte di uno o più esperti esterni.

²Se la Pretura di protezione fa capo a conoscenze specialistiche interne, le dichiarazioni del membro specialista devono essere protocollate e comunicate alle parti.

³Il regolamento definisce le modalità di nomina dei periti esterni e di allestimento delle perizie.

⁴Per quanto non regolato nella presente legge, si applicano gli articoli 183–188 CPC.

Sezione 4

Disposizioni comuni

Altri mezzi di prova

a) testimonianze, documenti e ispezioni oculari

Art. 41

Per le testimonianze, i documenti e le ispezioni oculari si applicano gli articoli 169–182 CPC.

b) libertà della prova

Art. 42

¹La Pretura di protezione non è vincolata all'elenco dei mezzi di prova dell'articolo 168 capoverso 1 CPC e alle offerte di prova dei partecipanti al procedimento. Può assumere e ricercare prove, secondo il suo apprezzamento, anche tramite modalità inabituali.

²Sono modalità inabituali segnatamente:

a) l'assunzione di informazioni telefoniche, prendendo nota dei contenuti;

- b) l'esecuzione di ispezioni locali nel momento prescelto, al bisogno senza preavviso;
- c) l'assunzione di informazioni presso medici o servizi amministrativi;
- d) l'allestimento di rapporti da parte di servizi d'inchiesta.

³Deve essere salvaguardato il diritto di essere sentito dei partecipanti al procedimento sulle risultanze di queste prove.

Ricovero per perizia

Art. 43

¹Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla la Pretura di protezione ricovera l'interessato in un istituto adeguato.

²Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.

Tenuta e consultazione degli atti

Art. 44

¹La Pretura di protezione apre un incarto per ogni procedura. In esso sono sistematicamente inseriti tutti gli atti istruttori che hanno una rilevanza giuridica per il procedimento e la decisione.

²Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto decide sul diritto di consultare gli atti dell'incarto ai sensi dell'articolo 449b CC.

³Le modalità di tenuta e di consultazione degli atti, come pure gli emolumenti per il rilascio delle fotocopie sono fissati dal regolamento.

Capitolo 4

Valutazione delle risultanze probatorie

Principio

Art. 45

La Pretura di protezione procede ad un'analisi interdisciplinare delle risultanze probatorie acquisite e, segnatamente:

- a) determina e raccoglie le eventuali informazioni mancanti;
- b) valuta le soluzioni che entrano in considerazione, con o senza misure di protezione.

Collaborazione di servizi e autorità amministrative esterne

Art. 46

Se la valutazione delle soluzioni è connessa ad informazioni di servizi e autorità amministrative esterne, esse sono tenute a fornire, in ossequio all'articolo 448 capoverso 4 CC, tutti gli elementi che permettano l'analisi interdisciplinare e l'assunzione della responsabilità decisionale della Pretura di protezione.

Presentazione delle soluzioni e osservazioni

Art. 47

¹La Pretura di protezione presenta in sede di udienza ai partecipanti al procedimento le soluzioni individuate e offre loro la possibilità di esprimersi.

²Il diritto di esprimersi può essere esercitato in sede di udienza di presentazione o tramite l'inoltro di osservazioni scritte entro un termine stabilito.

³La presentazione dei curatori, degli istituti di cura e dei servizi di sostegno e di controllo può essere delegata a un membro della Pretura di protezione, quella delle famiglie affidatarie e dei centri educativi a servizi esterni.

Capitolo 5

Deliberazione, decisione e costi procedurali

Deliberazione

Art. 48

¹Conclusa la procedura di valutazione, fatta riserva per le competenze a giudice unico, i membri della Pretura di protezione deliberano interdisciplinariamente a norma dell'articolo 3.

²La deliberazione ha luogo a porte chiuse e senza la presenza dei partecipanti al procedimento.

³Se la soluzione scelta non presenta divergenze tra i membri, la deliberazione può avvenire tramite circolazione dell'incarto.

Decisione

a) contenuto

Art. 49

¹La decisione deve contenere segnatamente:

- a) la data e la composizione dell'autorità deliberante;
- b) i fatti, le norme giuridiche e i motivi alla base della decisione;
- c) il dispositivo con la decisione riguardante le spese processuali e, se del caso, quelle ripetibili;
- d) il rimedio giuridico ordinario ammissibile, i termini e l'autorità di reclamo (indicazione dei mezzi d'impugnazione);
- e) i destinatari.

²Il dispositivo che istituisce una curatela deve contenere segnatamente:

- a) la forma di curatela e le eventuali combinazioni;
- b) le eventuali limitazioni dell'autorità parentale o della capacità civile dell'interessato;
- c) i compiti o le attribuzioni del curatore o del tutore, come pure la sua remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.

b) notificazione

Art. 50

¹La decisione è notificata per iscritto ai partecipanti al procedimento ed è di norma anticipata oralmente in sede di udienza da almeno un membro della Pretura di protezione nella misura in cui incide gravemente sui diritti fondamentali dell'interessato.

²La comunicazione orale alle persone interessate dai provvedimenti di protezione è tesa ad assicurare la comprensione della decisione.

c) comunicazione

Art. 51

¹Se sono ordinate, modificate o revocate misure, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto comunica senza indugio le decisioni, non appena esse sono esecutive, alle autorità, alle persone e nelle situazioni elencate negli articoli 449c e 451 CC, 20 DPmin e 97 capoverso 3 lettera d^{quinquies} della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI).

²In caso di cambiamento della Pretura di protezione competente spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Spese giudiziarie

a) spese processuali

Art. 52

¹Sono spese processuali quelle definite dall'articolo 95 capoverso 2 CPC e quelle della rappresentanza del minore nel procedimento a norma dell'articolo 314a^{bis} CC.

²La Pretura di protezione può applicare alle proprie decisioni i seguenti esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia):

- a) per l'approvazione o il rifiuto della contabilità e dei rapporti ai sensi degli articoli 415 capoversi 1 e 2 CC e 425 capoverso 2, come pure per il consenso agli atti e negozi ai sensi dell'articolo 416 capoverso 1 e 3 CC, da 20 a 1000 franchi;
- b) per ogni altra decisione fino a 5000 franchi.

³La Pretura di protezione può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali avuto riguardo dei capoversi 4 e 5 o chiedere degli anticipi sulle stesse.

⁴Se la procedura si conclude con l'emanazione di misure di protezione, tali spese devono essere addebitate all'interessato, che viene dunque considerato soccombente o, se questi non può farvi fronte, a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento.

⁵Se la procedura si conclude senza l'adozione di misure di protezione, le spese non possono essere accollate all'interessato o a chi è altrimenti tenuto al suo sostentamento, a meno che le abbiano provocate con un comportamento repressibile.

⁶Sono riservate le disposizioni della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG).

⁷Le procedure in materia di ricovero a scopo di assistenza sono di regola gratuite.

b) spese ripetibili

Art. 53

¹Sono spese ripetibili quelle definite dall'articolo 95 capoverso 3 CPC.

²I costi della rappresentanza dell'adulto nel procedimento a norma dell'articolo 449a CC sono, se del caso, riconosciuti quali spese ripetibili.

³La Pretura di protezione può assegnare le ripetibili secondo le tariffe fissate dal regolamento. I partecipanti al procedimento possono presentare una nota delle loro spese.

c) ripartizione e liquidazione

Art. 54

Per quanto non regolato dagli articoli 52 e 53, sono applicabili per analogia gli articoli 104–112 CPC.

d) esenzione dalle spese processuali

Art. 55

Agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico nell'ambito della protezione del minore e dell'adulto non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Titolo III

Procedura davanti alla Camera di protezione

Reclamo

a) ordinario

Art. 56

¹Le decisioni della Pretura di protezione possono essere impugnate con reclamo davanti alla Camera di protezione entro 30 giorni dalla loro notificazione, tranne in caso di misure cautelari dove il termine è di 10 giorni.

²Per la legittimazione e i motivi di reclamo si applicano gli articoli 450 e 450a CC.

³Il reclamo ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti.

b) per denegata o ritardata giustizia

Art. 57

¹Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

²La Camera di protezione dà alla Pretura di protezione l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

c) in materia di ricovero a scopo di assistenza

Art. 58

¹Le decisioni della Pretura di protezione in materia di ricovero a scopo di assistenza possono essere impugnate alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione, tenuta a rispettare la procedura di cui all'articolo 54 capoverso 1 LASP.

²Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti.

³In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.

⁴Di regola, la Camera di protezione sente personalmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

⁵Di regola, la Camera di protezione decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.

d) norme comuni di procedura

Art. 59

¹La Camera di protezione informa la Pretura di protezione in merito al reclamo e la invita a:

- a) trasmettere l'incarto completo con la sentenza impugnata;
- b) presentare le proprie osservazioni.

²Può prescindere dal richiedere osservazioni se il reclamo di cui agli articoli 56 e 57 è manifestamente improponibile o manifestamente infondato.

³Invece di presentare le osservazioni, la Pretura di protezione può riesaminare la decisione impugnata.

⁴La Camera di protezione può tenere udienza o decidere in base agli atti. Essa può ordinare un secondo scambio di scritti e procedere all'assunzione di prove.

Procedura in materia di rapimento internazionale di minori

Art. 60

¹La Camera di protezione agisce quale istanza unica cantonale per le decisioni in materia di rapimento internazionale di minori a norma dell'articolo 11.

²Si applicano le norme della procedura sommaria degli articoli 302 e 252–255 CPC e le disposizioni specifiche contenute nella LF-RMA.

³Nell'esecuzione delle decisioni di rientro dei minori secondo l'articolo 12 capoverso 1 LF-RMA, la Camera di protezione è coadiuvata dall'Ispettorato. Le modalità organizzative del rientro del minore sono definite dal regolamento.

Spese giudiziarie e anticipi

Art. 61

¹La Camera di protezione può applicare alle proprie decisioni le spese processuali e gli esborsi forfettari di cui all'articolo 52 capoverso 1 e capoverso 2 lettera b e assegnare spese ripetibili a norma dell'articolo 53. Per la ripartizione e la liquidazione vale il rinvio di cui all'articolo 54.

²Il reclamante è tenuto a versare alla Camera di protezione un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presumibili. A tale scopo, la Camera di protezione assegna al reclamante un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del reclamo.

³Se motivi particolari lo giustificano, la Camera può non di meno rinunciare in tutto in parte ad esigere l'anticipo.

⁴Per le spese della procedura in materia di rapimento internazionale dei minori, la Camera di protezione applica l'articolo 14 LF-RMA.

Titolo IV

Interpretazione, rettifica ed esecuzione delle decisioni

Interpretazione e rettifica

Art. 62

Per l'interpretazione e la rettifica delle decisioni si applica l'articolo 334 CPC.

Esecuzione delle decisioni

Art. 63

¹A norma dell'articolo 450g CC:

- a) la Pretura di protezione esegue le decisioni su domanda o d'ufficio;
- b) se la Pretura di protezione o la Camera di protezione ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente;
- c) se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia; di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

²Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti per l'esecuzione coattiva e, se necessario, sono affiancate dai servizi per la protezione dei minori o degli adulti indicati dal regolamento.

³Gli articoli 335–346 CPC si applicano per analogia.

Titolo V

Attuazione delle misure di protezione

Capitolo primo

Misure precauzionali personali e misure applicabili per legge

Mandato precauzionale e direttive del paziente

Art. 64

Il Cantone promuove l'utilizzo del mandato precauzionale e delle direttive del paziente, misure precauzionali personali che permettono all'interessato di autodeterminarsi preventivamente sulle cure e rappresentanze personali e mediche in caso di incapacità di discernimento.

Deposito

Art. 65

¹L'interessato può depositare il mandato precauzionale e le direttive del paziente presso la Pretura di protezione o altri servizi di deposito stabiliti dal regolamento.

²Il regolamento definisce le modalità di tenuta in deposito e di consultazione di tali atti.

Interventi della Pretura di protezione

Art. 66

¹Gli interventi di cui agli articoli 368 CC per il mandato precauzionale, 373 CC per le direttive del paziente, 376 CC per il diritto legale di rappresentanza e 381 CC per la rappresentanza in caso di provvedimenti medici, sono eseguiti dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto.

²Se è necessario revocare in tutto o in parte i poteri di rappresentanza e istituire una curatela in sostituzione di tali poteri, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto coinvolge nelle decisioni il collegio interdisciplinare.

³La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli articoli 446–448 CC.

Soggiorno in istituto di accoglienza o cura

a) principi e distinzioni

Art. 67

¹Gli articoli 382–387 CC si applicano al soggiorno in istituto di accoglienza o di cura se l'interessato incapace di discernimento non si oppone al suo ingresso in istituto.

²Il regolamento definisce gli istituti di accoglienza o di cura ai sensi del capoverso 1.

³In caso di opposizione all'entrata in istituto, indipendentemente dalla capacità di discernimento e ricorrendone gli estremi, si applicano gli articoli 426–439 CC sul ricovero a scopo di assistenza.

b) restrizione della libertà di movimento

Art. 68

¹La restrizione della libertà di movimento della persona incapace di discernimento può essere applicata solo alle condizioni e in applicazione della procedura prevista dagli articoli 383–384 CC.

²Il capoverso 1 si applica anche in caso di soggiorno di breve durata.

c) intervento della Pretura di protezione

Art. 69

¹L'intervento di cui all'articolo 385 CC contro una misura restrittiva della libertà di movimento è eseguito dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto.

²Se quest'ultimo constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali la revoca e se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto indicata dalle norme settoriali in materia di istituti di assistenza e di cura.

³Se deve essere ordinata una misura ufficiale a protezione dell'interessato, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto coinvolge nella decisione il collegio interdisciplinare.

⁴La procedura è retta dalla massima d'ufficio e dai principi di cui agli articoli 446–448 CC.

d) persona di fiducia

Art. 70

¹La Pretura di protezione, su richiesta dell'istituto, provvede a che la persona in istituto incapace di discernimento priva di contatti con l'esterno ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi.

²Se necessario istituisce una curatela, facendo segnatamente riferimento a persone e servizi specializzati nell'assistenza agli anziani e agli invalidi.

Capitolo secondo

Misure ufficiali

Sezione 1

Curatele e tutele

Nomina dei curatori

Art. 71

¹La Pretura di protezione nomina quali curatori le persone fisiche che adempiono i requisiti dell'articolo 400 CC.

²Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissione o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

Categorie di appartenenza e norme organizzative

Art. 72

¹I curatori possono essere:

- a) dei privati, volontari o retribuiti, con o senza competenze professionali;
- b) degli specialisti;
- c) degli operatori del servizio specializzato cantonale o di servizi sociali comunali.

²Il regolamento definisce i requisiti richiesti per i curatori delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a e b. Per i curatori privati retribuiti, con competenze professionali, definisce segnatamente il limite di mandati al di sopra dei quali è richiesta una formazione o un titolo obbligatorio per esercitare l'attività.

³Agli operatori di cui al capoverso 1 lettera c sono applicabili i regolamenti settoriali dei servizi nei quali sono inseriti.

Sostegno ai curatori privati

Art. 73

¹La Pretura di protezione garantisce il sostegno e la consulenza dei curatori privati.

²Il regolamento definisce le modalità del sostegno.

Amministrazione dei beni

Art. 74

¹Oltre agli articoli 408–414 CC, il curatore rispetta le disposizioni dell'ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela del 23 agosto 2023 (OABCT), che in applicazione dell'articolo 408 capoverso 3 CC disciplina le modalità di investimento e di custodia dei beni.

²Il pretore di protezione e il pretore di protezione aggiunto ottiene gli estratti e le informazioni, può decidere le autorizzazioni e provvedere alle comunicazioni prescritte dalla OABCT.

Vigilanza

Art. 75

¹La Pretura di protezione vigila sull'operato dei curatori, impartendo istruzioni e mettendo a disposizione e aggiornando modelli di moduli e di contratti, segnatamente per l'applicazione dell'OABCT.

²Se necessario, infligge ai curatori sanzioni disciplinari, applicando per analogia la legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

³Nei casi gravi, dimette i curatori dal loro ufficio in applicazione dell'articolo 423 CC.

Contestazione degli atti di curatori o altre persone o servizi incaricati

Art. 76

¹Gli interessati dalla misura di protezione, le persone a loro vicine, nonché qualsivoglia persona che abbia un interesse giuridicamente protetto, possono presentare un reclamo alla Pretura di protezione per contestare gli atti o le omissioni del curatore.

²Il reclamo deve essere formulato per iscritto e motivato. Può essere presentato in ogni tempo. Al curatore e alle parti è garantito il diritto di essere sentiti.

³Alla procedura si applicano gli articoli 272 e 273 CPC. In assenza di un'intesa tra le parti la Pretura di protezione si pronuncia con decisione impugnabile alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla sua notificazione.

⁴I capoversi 1, 2 e 3 si applicano anche alle contestazioni di atti e omissioni di terzi, persone o servizi incaricati a norma dell'articolo 392 cifre 2 e 3 CC.

⁵Le contestazioni contestuali alla presentazione di rendiconti finanziari e rendiconti morali sono evase dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto con l'approvazione dei medesimi. Per i termini di reclamo si applica in tal caso l'articolo 56 capoverso 1.

Compenso e spese del curatore

a) principio

Art. 77

¹Il curatore ha diritto per le sue prestazioni ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie. Nel caso dei curatori di cui all'articolo 72 capoverso 1 lettera c, i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

²I costi di gestione della curatela di cui al capoverso 1 sono a carico della persona interessata dalla misura di protezione o di chi è tenuto al suo sostentamento.

³Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

b) determinazione e calcolo

Art. 78

¹All'assunzione del mandato la Pretura di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria o forfettaria e il monte ore del tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato, tenendo conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.

²Il regolamento definisce le modalità di calcolo del compenso e delle spese.

c) riscossione

Art. 79

¹La domanda di compenso ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione alla Pretura di protezione competente con il rendiconto finanziario annuale, rispettivamente con quello finale.

²Il curatore può chiedere il rimborso delle spese e un acconto sul compenso già nel corso dell'anno.

d) indigenza

Art. 80

¹In caso di indigenza dell'interessato dalla misura di protezione, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo del compenso e delle spese del curatore da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

²L'indigenza interviene con il raggiungimento del minimo intangibile della sostanza netta attestata dal rendiconto finanziario della curatela presentato a norma dell'articolo 82, ossia dei valori soglia fissati dal regolamento.

³Nel caso in cui l'interessato non disponga di liquidità, pure in presenza di sostanza netta eccedente le soglie di cui al capoverso 2 per immobili che non possono essere venduti, messi a reddito o ipotecati, i costi della misura di protezione adottata in suo favore non possono essergli accollati.

Inventario

Art. 81

Il regolamento definisce i termini e le modalità di allestimento da parte del curatore dell'inventario dei beni da amministrare di cui all'articolo 405 capoverso 2 CC e dell'inventario pubblico di cui all'articolo 405 capoverso 3 CC.

Rendiconto finanziario e rapporto morale

Art. 82

¹Ogni anno, entro il 30 aprile, il curatore deve presentare alla Pretura di protezione competente il rendiconto finanziario e il rapporto morale periodici (art. 410 e 411 CC) per approvazione (art. 415 CC). Per giustificati motivi può essere accordata una proroga.

²L'approvazione ha luogo entro il 30 settembre e può essere formalizzata dal pretore di protezione o dal pretore di protezione aggiunto con il supporto del servizio interno competente.

³Se si rende necessaria l'adozione di adeguate misure per salvaguardare gli interessi del curatelo, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto coinvolge nelle decisioni il collegio interdisciplinare.

⁴I capoversi 2 e 3 sulle modalità di approvazione si applicano per analogia al rendiconto finanziario e al rapporto morale finali (art. 425 CC).

⁵Il regolamento definisce i dettagli delle modalità di allestimento del rendiconto finanziario e del rapporto morale periodici e finali.

Tenuta e archiviazione dei documenti

Art. 83

¹Il curatore deve tenere tutti i documenti importanti per la persona interessata in un luogo sicuro fino alla fine del mandato e registrare gli eventi significativi in forma adeguata.

²Al termine del mandato i documenti sono consegnati alla Pretura di protezione competente.

³Il regolamento definisce le modalità di tenuta e archiviazione.

Formazione

Art. 84

¹Il Cantone organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai curatori.

²Il regolamento definisce i criteri base dei corsi.

Tutori

Art. 85

Gli articoli 71–84 sono applicabili per analogia anche alle tutele istituite dalla Pretura di protezione a norma del Codice civile per i minori che non sono sotto autorità parentale.

Sezione 2

Collocamento di minori

Principio

Art. 86

¹Per l'attuazione del collocamento extra-famigliare dei minori pronunciato dalla Pretura di protezione si applicano la legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento.

²Per la pianificazione dell'attribuzione dei posti disponibili nelle famiglie affidatarie e nei centri educativi per minorenni, per i collocamenti d'autorità e volontari, la Pretura di protezione e i servizi cantonali preposti si coordinano tra loro, nel rispetto delle rispettive competenze decisionali. La composizione, il funzionamento del gremio di coordinamento e i criteri di attribuzione verranno definiti dal regolamento.

³La Pretura di protezione, o su mandato della medesima l'unità amministrativa preposta, la famiglia affidataria, il responsabile del centro educativo, in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano i progetti educativi di affidamento per i collocamenti per decisione d'autorità. Il regolamento ne stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica.

⁴Per la collaborazione dei servizi e delle autorità amministrative esterne si applica l'articolo 46.

Contratto di collocamento

Art. 87

La Pretura di protezione e la famiglia affidataria o il responsabile del centro educativo firmano il contratto di collocamento.

Coinvolgimento del minore

Art. 88

La Pretura di protezione coinvolge adeguatamente il minore in ogni fase del collocamento, ossia dall'inizio del medesimo fino alla sua cessazione.

Persona di fiducia

Art. 89

¹La Pretura di protezione provvede a che il minore collocato ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi.

²La persona di fiducia non esercita di regola una funzione ufficiale e di principio adempie gratuitamente al proprio compito di accompagnare il minore durante il collocamento.

³Il regolamento definisce il servizio preposto ad aiutare il minore nella scelta della persona di fiducia per ogni collocamento d'autorità o volontario.

Costi dei collocamenti

Art. 90

Per i costi dei collocamenti si applicano gli articoli 24 e 29–32 della legge per le famiglie del 15 settembre 2003 e il rispettivo regolamento.

Sezione 3

Misure a scopo di cura o di assistenza

Ricovero a scopo di cura o di assistenza

Art. 91

Per l'attuazione del ricovero a scopo di cura o di assistenza di cui agli articoli 426–436 CC si applica la legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP).

Misure del diritto cantonale (art. 437 CC)

a) assistenza e cura dopo il ricovero

Art. 92

¹Al momento della dimissione dall'istituto, in caso di pericolo di ricaduta, la Pretura di protezione che ha pronunciato il ricovero a scopo di assistenza o l'ha confermato a norma dell'articolo 429 capoverso 2 CC, organizza e prende le decisioni necessarie per la presa a carico dell'interessato con misure assistenziali o di cura, privilegiando il consenso di quest'ultimo e coinvolgendo il servizio esterno che verrà incaricato per la presa a carico.

²Se la decisione di dimissione incombe all'istituto (art. 428 cpv. 2 e 429 cpv. 3 CC), su richiesta dell'istituto la Pretura di protezione prende le decisioni di cui al capoverso 1.

³Per i trattamenti di cura è necessario il preavviso vincolante dello psichiatra curante o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato.

⁴La durata massima delle misure è di 24 mesi. Esse sono oggetto di una rivalutazione periodica e terminano al più tardi alla scadenza stabilita, salvo non sussista una nuova decisione della Pretura di protezione suffragata per i trattamenti di cui al capoverso 3 dal preavviso vincolante di un medico psichiatra.

⁵L'interessato può fare capo a una persona di fiducia che l'assista per tutta la durata dei trattamenti (art. 432 CC).

b) trattamenti ambulatoriali coattivi

Art. 93

¹Quando sussiste una causa di ricovero a scopo di assistenza, ma le cure necessarie possono essere prestate in forma ambulatoriale, la Pretura di protezione, sulla base del preavviso vincolante dello psichiatra curante, se vuole evitare il ricovero, o del medico dell'istituto presso il quale l'interessato è ricoverato, se vuole far terminare il ricovero, può decidere trattamenti di cura ambulatoriali coattivi.

²Per la durata dei trattamenti, l'articolo 92 capoversi 4 è applicabile per analogia.

³La decisione è comunicata per iscritto all'interessato e alla persona di fiducia, indicando il medico o il servizio competenti per l'esecuzione del trattamento, la durata, le modalità di controllo e i mezzi di impugnazione.

⁴Se l'interessato si sottrae al trattamento o lo compromette in altro modo, il medico incaricato, il servizio competente o il curatore di cui all'articolo 94 è tenuto a darne immediato avviso alla Pretura di protezione che deciderà in merito fondandosi sul preavviso vincolante di un medico psichiatra.

c) curatore d'accompagnamento curativo

Art. 94

¹Quando le circostanze lo giustificano, la Pretura di protezione nomina un curatore con il compito di accompagnare la persona interessata e di vegliare su di lei con i controlli necessari sul rispetto delle misure ordinate a norma degli articoli 92 e 93.

²Il curatore è formato al rispetto dei diritti costituzionali del paziente.

d) mezzi di impugnazione

Art. 95

¹Le decisioni della Pretura di protezione di cui agli articoli 92–94 sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione entro 10 giorni dalla loro notificazione.

²Il reclamo non deve essere motivato e non ha effetto sospensivo salvo che la Pretura di protezione o la Camera di protezione disponga altrimenti. L'articolo 58 capoversi 3–5 è applicabile per analogia.

e) costi delle misure

Art. 96

¹I costi delle misure di cui agli articoli 91–94 sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, riservato quanto preso a carico dalle prestazioni assistenziali, dalle assicurazioni sociali o coperto dalle leggi sulle dipendenze e sull'assistenza agli invalidi e le cure a domicilio.

²Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, la Pretura di protezione pronuncia l'anticipo di tali costi da parte del Cantone. Il regolamento disciplina le condizioni e le modalità di recupero degli anticipi.

³Per il curatore d'accompagnamento curativo si applicano inoltre per analogia gli articoli 77–80.

Applicazione delle norme ai minori

Art. 97

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai minori.

Sezione 4

Responsabilità per danni

Principio

Art. 98

Per la responsabilità per atti o omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti e dei minori si applicano gli articoli 454–456 CC.

Procedura

Art. 99

La procedura di risarcimento dei danni e il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno sono retti dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Titolo VI

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 100

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA) è abrogata.

Modifica di atti normativi

Art. 101

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Disposizione transitoria

Art. 102

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Entrata in vigore

Art. 103

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di atti normativi

La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹La Commissione giuridica (CG) è un organo giudiziario competente per:

- dirimere i reclami presentati sulla base della presente legge, dell'art. 439 CC e in modo particolare quelli attinenti al rispetto della libertà individuale degli utenti;
- espletare l'attività di vigilanza di cui ai cpv. 2, 3 e 4.

Art. 20 cpv. 3

³Restano riservate le competenze della Pretura di protezione a norma dell'art. 93 della legge sulla procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del (LPPMA).

PROGETTO